

18

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI GENERALI

istituita col Contratto sociale del 26 Dicembre 1831

NUOVO STATUTO SOCIALE

approvato dall' Eccelsa i. r. Luogotenenza con decreto 30 Ottobre 1868 N. $\frac{12978}{III}$
(dispaccio ministeriale 11 Luglio 1860 N. $\frac{6212}{396}$)

modificato secondo le deliberazioni dei Congressi 30 Settembre 1872, 1. Settembre 1876
e 10 Luglio 1878,

approvate con decreti dell' Eccelsa i. r. Luogotenenza 18 Maggio 1874 N. $\frac{4969}{III}$
(dispaccio ministeriale 30 Aprile 1874 N. 6140), 23 Giugno 1877 N. $\frac{6935}{I}$
(dispaccio ministeriale 16 Giugno 1877 N. 6713),

e 16 Aprile 1879 N. $\frac{4538}{I}$ (dispaccio ministeriale 11 Aprile 1879 N. 2772).



TRIESTE,

Tipografia del Lloyd austro-ung.

1879.



Corporate Heritage
& Historical Archive



Capitolo I.

Denominazione della Società, suo scopo e sua durata.

- Art. 1. La Società anonima per Azioni denominata **Assicurazioni Generali**, eretta col Contratto 26 Dicembre 1831, ha la sua sede in Trieste. Essa ha per oggetto di esercitare qualunque ramo d'assicurazioni permesso dalle leggi.
2. I rami d'assicurazione che la Società continua ad esercitare come per lo passato, sono i seguenti:
- a) le assicurazioni contro i danni del fuoco, della grandine, del fulmine, delle esplosioni in genere e del trasporto di oggetti;
 - b) le assicurazioni marittime e le fluviali;
 - c) le sicurtà sulla vita dell'uomo in tutte le loro combinazioni e i vitalizj;
 - d) le tontine;
 - e) le sicurtà ipotecarie, ossia le operazioni di credito fondiario, in conformità di quanto è portato dalla Convenzione stipulata li 24 Dicembre 1857 fra la Direzione della Compagnia e la privileg. Banca nazionale di Vienna;
 - f) l'assicurazione contro la rottura dei cristalli.
- Per assumere altri rami d'assicurazione è necessario che la proposta della Direzione, e la deliberazione conforme del Consiglio d'Amministrazione, ottengano l'approvazione del Congresso generale, nonchè dell'Amministrazione dello Stato anche per le condizioni generali relative.
- La cessazione dell'uno o dell'altro dei rami che fossero esercitati, può essere deliberata dalla Direzione coll'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.
3. La durata della Società è indeterminata.
4. Resta però fermo, che eccettuato il caso già previsto dal presente Statuto, lo scioglimento della Società non possa aver luogo prima del 1.º Dicembre 1903, giorno fino al quale la durata fu stabilita mediante deliberato del Congresso generale del 7 Ottobre 1869 e successiva approvazione ministeriale.
5. A contare dal giorno in cui venisse pronunciato, o che pel disposto dell'art. 47 dovesse aver luogo lo scioglimento della Società, non potranno venir prestate nuove sicurtà e per l'esaurimento di quelle in corso provvedono a suo tempo le deliberazioni relative allo stralcio.

Capitolo II.

Del Capitale sociale.

- Art. 6. Quattro milioni e duecento mila fiorini di valuta austriaca, equivalenti a quattro milioni di fiorini moneta di convenzione, formano il Capitale di fondazione della Società.
7. Questo Capitale è ripartito in quattromila azioni da fiorini mille e cinquanta di valuta austriaca, pari a fiorini mille di convenzione per ciascuna, sul quale importo ogni Azionista versò già tre decimi e rilasciò per gli altri sette decimi una propria obbligazione a favore della Società, garantita in uno dei tre modi specificati all'art. 12 di questo Statuto.
8. Le quattromila Azioni rappresentanti il Capitale sociale sono segnate con numeri progressivi dall'uno al quattromila.
9. Tutte le Azioni sono emesse a nome determinato e sono indivisibili. — Le Azioni sono trasmissibili mediante cessione, la quale diventa perfetta ed operativa di confronto alla Società, solo allora che sia stata riconosciuta dalla Direzione ed eseguita la relativa voltura nei registri della Società stessa.
- La Società ha il diritto, ma non l'obbligo di esaminare la legittimazione.
10. Tutte le Azioni, oltre il trenta per cento di già versato nella cassa sociale, possono essere chiamate a versamenti ulteriori sino al totale importo del 70 per cento.
- La Direzione è autorizzata a determinare se occorra un versamento del 10 per cento sul Capitale nominale delle Azioni, concertando col Consiglio d'Amministrazione il tempo ed il modo di effettuarlo.
- Dei versamenti effettuati in seguito a tale determinazione, la Direzione proporrà al Consiglio d'Amministrazione la restituzione quando le successive operazioni lo permettessero, procurandosi in questo caso dall'Azionista all'atto della restituzione, una dichiarazione che rimetta in vigore l'obbligazione garantita pel totale 70 per cento come all'articolo 7.
- Verificandosi il caso che venga chiamato questo versamento del 10 per cento sul capitale nominale delle Azioni, sarà obbligo della Dire-



zione di sottoporre all'approvazione del prossimo Congresso generale i provvedimenti da prendersi, qualora si rendessero necessari ulteriori versamenti.

- Art. 11. Ogni futuro aumento di capitale sociale dovrà sopra proposta della Direzione e conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione, essere approvato dal Congresso generale e dall'Eccelso Ministero.
12. La Direzione è obbligata a provvedere in ogni tempo che sia data cauzione pel capitale non esborsato delle Azioni, i di cui possessori non avessero eventualmente adempito ancora a quest'obbligo, ed è autorizzata a chiedere che sia sostituita una nuova cauzione a quella già prestata, senz'obbligo di motivare la propria domanda. La cauzione può prestarsi:
- a) Con fidejussione approvata dalla Direzione.
 - b) Con ipoteca sopra beni immobili.
 - c) Con deposito di carte di debito pubblico, calcolate al prezzo della giornata della consegna.

La richiesta da parte della Direzione verrà fatta mediante lettera raccomandata per la posta contro ricevuta di ritorno, ripetendo la stessa richiesta altre due volte in eguale forma, col l'intervallo di una settimana dall'una all'altra.

Se l'Azionista non si presta a dare od a sostituire la cauzione nel perentorio termine di quattro settimane, decorribili dal giorno del ricevimento della terza lettera di richiesta sopra indicata, la Direzione può disporre per il trasferimento ad altri delle relative Azioni nel modo indicato nel seguente art. 14, ferma la responsabilità del Socio a senso dell'art. 223 del Cod. di Com. anche dopo della verificata vendita. Prima che questa succeda potrà il Socio ottenerne la sospensione, sostituendo altra cauzione beneviva alla Direzione e pagando nell'istesso tempo ogni spesa occorsa. Per i Soci non domiciliati in quelle provincie, nelle quali si trovano stabilite agenzie della Società viene fissato un termine di giorni sessanta, in luogo di quello più sopra indicato.

13. In nessun tempo e per nessuna anche straordinaria ed imprevista circostanza possono i Soci esser tenuti, nè a pagare cosa alcuna oltre l'importo del residuo capitale delle Azioni, nè a restituire gli utili e gl'interessi già percetti in buona fede.
14. Se un Azionista manca ai pagamenti che gli incombono, la Direzione, premesse le diffide e trascorsi i termini motivati nell'art. 12, vende le di lui Azioni alla Borsa col mezzo di un agente di cambio, a persona che essa reputi idonea e che presenti una idonea garanzia, ammenochè non preferisca di costringere ai pagamenti in discorso tanto l'Azionista moroso, che il garante.

Ciò che rimane in caso di vendita dopo soddisfatta la Società, sia per capitale che per interesse ed eventuali spese, si consegna all'Azionista decaduto.

Se un Azionista è debitore verso la Società anche per altri titoli, si fa luogo a favore della Società stessa alla compensazione, a termini

delle leggi vigenti, sul capitale e sugli utili delle di lui Azioni, come anche sulla quota a lui spettante nei fondi di riserva.

- Art. 15. L'apertura del concorso dei creditori, o l'avviamento della procedura di componimento sulle sostanze di un Azionista, autorizzano la Direzione a disporre delle di lui Azioni nei modi enunciati nell'antecedente articolo. Previa deduzione delle spese e perdite eventuali, nonchè dei crediti della Società, se ve ne fossero, il ricavato della vendita verrà restituito al Socio oberato, o a chi per esso, e s'intenderà sciolta la relativa garanzia.
16. Le cessioni di Azioni che si facessero da un Azionista, verso del quale la Compagnia avesse un titolo creditorio, non sono attendibili sino a tanto che quel titolo non è stato liquidato e pagato: frattanto la Società è autorizzata a sospendere il pagamento degl'interessi e dividendi.
17. I fondi della Società devono, per quanto sia possibile, essere ripartitamente impiegati dalla Direzione in cambiali che abbiano più firme solide, in mutui ipotecarij, in lettere di pegno, in beni stabili, in sovvenzioni garantite od in altri modi cauti.

Gl'impieghi di carte di debito pubblico, di stati, provincie e comuni, non potranno mai oltrepassare la terza parte del capitale sociale e di tutte le riserve riunite.

Capitolo III.

Del Congresso generale e sue attribuzioni.

18. La Società delibera ed agisce, o radunata in Congresso generale, o rappresentata sia dalla Direzione sia dal Consiglio d'Amministrazione.
19. I Congressi generali si tengono a Trieste ov'è la sede della Società.

Ogni anno deve convocarsi un Congresso generale ordinario per presentare agli Azionisti i Bilanci dell'anno precedente, e far loro conoscere l'andamento degli affari sociali.

20. Di regola il Congresso generale è convocato con invito firmato dai Direttori.

Può anche essere convocato dal Consiglio d'Amministrazione, se la Direzione nel termine a lei assegnato dal Consiglio stesso, non siasi prestata alla convocazione già da esso deliberata.

Deve essere convocato straordinariamente un Congresso generale dalla Direzione, ed in sua mancanza dal Consiglio d'Amministrazione, se ciò sia domandato da Soci che posseggano collettivamente almeno 800 Azioni, e che presentino le proposte da discutersi, semprechè il Consiglio medesimo riconosca che esse si riferiscono ad argomenti, la cui deliberazione è devoluta al Congresso a termini dell'art. 25.

In ogni caso per altro le proposte degli Azionisti devono essere comunicate al prossimo Congresso generale ordinario, onde si pronuncii sulla propria competenza, e quando questa sia



riconosciuta, passi alla discussione e deliberazione sulle proposte di cui si tratta.

21. L'invito al Congresso generale si ritiene legalmente comunicato agli azionisti con la pubblicazione del medesimo, per tre volte inserita, nelle Gazzette ufficiali di Trieste e di Vienna, e nel Bollettino degli atti ufficiali di Venezia, Milano e Roma. Oltreciò la Direzione manda un invito speciale ad ogni azionista, al domicilio da esso fatto inscrivere nel registro delle azioni in Trieste. La inserzione dell'invito dovrà per Trieste e Venezia precedere di 15 giorni, per Vienna, Milano e Roma di 10 giorni quello fissato per il Congresso.

Nell'invito dovranno esser indicati gli oggetti da trattarsi. Le proposte di uno o più Soci, che fossero pervenute alla Direzione Centrale in Trieste a tutto il mese di Marzo, dovranno essere comprese fra quegli oggetti.

Sulle proposte che si facessero più tardi od all'atto del Congresso non si potrà deliberare se non nel Congresso susseguente, e dopo averne fatta l'indicazione nell'invito relativo.

Le proposte devono però circoscriversi in ogni caso agli argomenti, sui quali è determinato all'articolo 25, che le deliberazioni relative spettano al Congresso, ed il Consiglio d'amministrazione dovrà riconoscere che esse sono per tali qualificabili. Se esso non le riguardasse di pertinenza del Congresso, devono tuttavia essergli sottoposte, onde se i proponenti lo esigano, il Congresso abbia da pronunciarsi sulla propria competenza e quindi deliberare nel merito.

22. Gli Azionisti hanno diritto d'intervenire al Congresso in persona, o rappresentati da altri Azionisti. Per intervenire al Congresso dovranno però gli Azionisti trovarsi intestati nei registri della Società almeno 10 giorni prima di quello, nel quale avrà luogo il Congresso stesso.

L'Elenco degli Azionisti aventi diritto d'intervenire, sarà ostensibile nei sei giorni precedenti al Congresso a qualunque Azionista che ne facesse richiesta. Le procure per rappresentare dei Soci ad un Congresso generale devono essere prodotte e depositate all'ufficio della Direzione Centrale non più tardi del giorno precedente il Congresso, a mezzodì, trascorso il qual termine non saranno più ammissibili.

23. Le 1000 Azioni portanti i numeri 1 a 1000 hanno diritto ad un voto anche se appartengono ad un Azionista in numero minore di 5; le altre hanno diritto ad un voto se appartengono ad un Azionista in numero di 5 almeno; tutti gli Azionisti hanno diritto a due voti se posseggano da 6 a 10 Azioni, ed a tre se ne posseggano da 11 a 15; per ogni 10 Azioni che un Azionista possiede oltre le quindici, gli compete un ulterior voto.

Nessun Azionista può avere più di venti voti, sommando insieme i propri con quelli degli Azionisti, dei quali fosse procuratore. Nessun Azionista può essere rappresentato da più d'un procuratore.

24. Il Congresso è presieduto dal Direttore anziano di nomina, e tra più Direttori nominati nella

stessa data, dal più anziano d'età; però il Direttore chiamato a presiedere, potrà delegare quest'incarico ad altro Direttore.

- Art. 25. Sono riservate al Congresso le seguenti nomine e deliberazioni:

a) La nomina dei Direttori, dei vice-Direttori, dei Consiglieri d'amministrazione e dei Revisori, ritenuto che a tutte queste cariche sono eleggibili soltanto gli Azionisti, i quali non hanno ingerenza nell'amministrazione, nella rappresentanza, o nel ministero di altre Compagnie che prestano Sicurtà in rami diversi da quelli delle Assicurazioni marittime e fluviali; è ritenuto oltre a ciò che per essere eleggibili a Direttori e vice-Direttori, occorre nei primi il possesso di 11 Azioni almeno, nei secondi di almeno 6.

Le condizioni relative al domicilio degli individui chiamati a coprire le suddette cariche sono indicate agli articoli 29 e 37.

- b) l'introduzione di un nuovo ramo d'assicurazione,
 c) l'aumento del capitale sociale, sotto qualunque forma venga proposto,
 d) la determinazione dei compensi da assegnarsi ai membri della Direzione,
 e) l'approvazione dei bilanci annuali, sulla base del rapporto e delle proposte del Consiglio d'amministrazione.
 f) lo scioglimento della Società,
 g) lo stralcio della medesima, escluso il caso determinato dall'art. 47, in cui lo stralcio è di obbligo,
 h) la nomina delle persone incaricate dello stralcio,
 i) le regole da osservarsi nello stralcio medesimo.
 k) le modificazioni ed aggiunte al presente Statuto.

Le deliberazioni del Congresso sugli argomenti contemplati alle lettere *b, c, f, k*, del presente articolo, saranno valide soltanto dopo che avranno riportato l'approvazione dell'autorità competente.

26. In generale il Congresso è legalmente costituito, se vi sia rappresentata almeno la metà delle Azioni in corso, quelle cioè possedute da Azionisti, e le deliberazioni sono obbligatorie per la Società, se prese alla pluralità dei voti espressi dagli intervenuti; conseguentemente quelle che riportassero parità di voti si riguarderanno come rigettate.

Per le deliberazioni indicate alle lettere *b, c, f*, dell'articolo precedente, è però necessario che sieno rappresentate in Congresso almeno tre quarte parti delle Azioni in corso, e che le deliberazioni sieno prese con due terzi almeno dei voti.

Qualora nel Congresso convocato per le deliberazioni sugli argomenti contemplati alle lettere *b, c, f*, dell'articolo precedente, le Azioni rappresentate non raggiunsero i tre quarti di quelle in corso, si convocherà un nuovo Congresso a 15 giorni almeno di distanza da quello del Congresso mancato, onde deliberare sui punti stessi, ritenuto che in questo le delibe-



razioni saranno legali, quando le Azioni rappresentate costituissero anche soltanto la metà di quelle in corso, ma per ritenere adottate le proposte occorrerà la maggioranza di due terzi almeno dei voti delle Azioni votanti.

Se poi anche mediante questa seconda convocazione non fosse nel Congresso rappresentato il necessario numero di Azioni, si terrà un nuovo Congresso dopo trascorsi almeno dieci giorni, nel quale le deliberazioni saranno valide colla pluralità dei voti delle Azioni in esso rappresentate, qualunque sia il loro numero.

Quest'ultima norma sarà da seguirsi anche nei Congressi che fossero chiamati per deliberare su qualche altro degli oggetti indicati nel detto articolo 25, se nella prima convocazione il numero delle Azioni rappresentate, non raggiungesse almeno la metà di quelle in corso.

Nelle circolari d'invito dovranno essere stampate appiedi le determinazioni del presente articolo.

- Art. 27. Nelle votazioni indicate alle lettere *d*, *e*, dell'articolo 25, non possono prender parte nè coi voti propri nè coi voti altrui i membri della Direzione.

Di regola le votazioni per le nomine si fanno a schede segrete, e quelle per le deliberazioni mediante segreta ballottazione.

28. Al cominciare della seduta del Congresso generale, vengono estratti a sorte due scrutatori fra i dodici possessori di sorte due Azioni presenti al Congresso stesso. Questi due scrutatori saranno incaricati di tener nota delle cose che andranno operandosi, di verificare le votazioni, d'intervenire alla redazione del processo verbale, che sarà tenuto durante la seduta, di sottoscriverlo in unione ai membri della Direzione, e di procedere di concerto con essa alla redazione di un sunto del medesimo, che dovrà essere stampato e rimesso a tutti gli Azionisti.

Capitolo IV.

Della Direzione.

29. La Società è rappresentata in giudizio e fuori dalla Direzione, che si compone di quattro Direttori, tre de' quali domiciliati a Trieste ed uno a Venezia, di cinque vice-Direttori, tre dei quali domiciliati a Trieste e due a Venezia, di un Segretario generale e di un suo sostituto domiciliati a Trieste, nonchè di un Segretario e di un suo sostituto domiciliati a Venezia.

I Direttori ed i vice-Direttori vengono eletti di triennio in triennio, e sono rieleggibili.

Ciascun Direttore deve entro dieci giorni dalla sua nomina depositare nella cassa della Società 11 Azioni, e ciascun vice-Direttore sei Azioni intestate a proprio nome, le quali rimangono vincolate ai riguardi della loro gestione.

- Art. 30. La Direzione della Società residente in Trieste porta il nome di „Direzione Centrale“, e la Direzione residente in Venezia porta quello di „Direzione Veneta.“

31. Tutti gli affari che sono d'indole generale vengono trattati presso la Direzione Centrale; la Direzione Veneta viene invitata alle relative sedute, ed intervenendovi prende parte alle deliberazioni. Nei rapporti tra la Direzione Centrale di Trieste e la Direzione di Venezia, quest'ultima disimpegna tutti gli affari che occorrono nel Regno d'Italia, nel Tirolo italiano e nella Svizzera italiana, la prima invece disimpegna tutti gli affari che occorrono in qualunque altro paese.

I più speciali rapporti tra l'una e l'altra Direzione, la qualificazione degli oggetti d'interesse generale e l'ordine degli affari presso ciascuna di esse, sono determinati da un Regolamento organico.

32. Per la validità delle deliberazioni presso ciascuna Direzione, devono prendervi parte almeno tre dei suoi membri, e deve concorrervi la maggioranza di voti dei presenti.

I Segretari, ed in caso d'assenza od impedimento, i loro sostituti, hanno soltanto voto consultivo, e quindi la maggioranza suindicata deve formarsi coi voti dei Direttori e loro supplenti.

I Segretari, o loro sostituti però avranno in via d'eccezione voto deliberativo, soltanto nel caso che per mancanza d'uno dei Direttori o vice-Direttori, non potesse esser presa una valida deliberazione. La Presidenza sarà devoluta al Direttore più anziano d'età fra quelli intervenuti.

33. La Compagnia è validamente obbligata con la firma di due Direttori o vice-Direttori e quella del Segretario rispettivo, o del suo sostituto. In caso d'impedimento di uno dei sunnominati, esso può venir sostituito da un membro effettivo del Consiglio di amministrazione.

La Direzione può in singoli casi delegare un suo membro ad atti alla stessa demandati dallo Statuto, sempre però con mandato speciale da rilasciarsi di caso in caso.

Per l'esecuzione di affari correnti giornalieri già stabiliti dalle Direzioni, potranno queste rilasciare un mandato generale al rispettivo Segretario o suo sostituto, nel quale mandato detti affari sieno enumerati per genere.

Nei casi previsti dal secondo e terzo capoverso del presente articolo, basterà la firma del delegato, rispettivamente mandatario, ad obbligare la Società.

34. La determinazione delle condizioni e la firma dei Contratti pegli affari relativi al Ramo Vita a premio fisso e vitalizi od a Contratti ipotecari contemplati dalle lettere *c*, *e* dell'articolo 2, spetta esclusivamente alla Direzione Centrale, per cui simili facoltà non potranno mai essere comprese nei mandati generali agli ispettori, agenti od altri. Occorrendo il bisogno di qualche eccezione pegli affari del Ramo Vita a premio fisso e vitalizi, la Direzione Centrale rilascerà di volta in volta un mandato spe-



ziale in cui sieno precisate le condizioni essenziali del Contratto od atto da stipularsi.

Art. 35. L'emolumento della Direzione consiste nel 12% dell'utile netto risultante dai bilanci *A* e *B* dopo averne prelevato un dividendo di f. 29.40 per azione, conformemente alle disposizioni dell'art. 43. Lo stesso emolumento del 12% spetterà alla Direzione anche sui dividendi degli utili delle operazioni ipotecarie menzionate alla lettera *e* dell'articolo 2.

36. Gli emolumenti determinati nel precedente articolo, si ripartiscono fra i membri componenti la Direzione, assegnandone $\frac{7}{60}$ a ciascuno dei quattro Direttori ed al Segretario generale, e $\frac{5}{60}$ a ciascuno dei cinque vice-Direttori.

Se i membri della Direzione avessero in seguito a diminuire o ad aumentare, gli emolumenti si ripartiranno in modo che i Direttori ed il Segretario generale percepiscano $\frac{35}{60}$ da dividersi fra essi in parti eguali, ed i vice-Direttori $\frac{25}{60}$; da dividersi parimenti fra essi in parti eguali.

La Direzione Centrale è autorizzata a prelevare e dividere nelle proporzioni che crederà più opportune fra gli impiegati delle Direzioni Centrale e Veneta (esclusi i Segretari) il 2 per cento dell'utile netto complessivo che risulterà divisibile fra gli Azionisti, indipendentemente dai f. 29.40 competenti a quest'ultimi giusta l'articolo 35.

Capitolo V.

Del Consiglio d'amministrazione.

37. Il Consiglio d'amministrazione si compone di venticinque individui, cioè: di quattro Direttori, di cinque vice-Direttori aventi il loro domicilio come è detto all'articolo 29, di tre Revisori, due dei quali domiciliati in Trieste ed uno a Venezia, di quattro Azionisti domiciliati a Trieste, di tre Azionisti domiciliati a Venezia, di quattro fra gli altri Azionisti senza riguardo a domicilio, e dei due Segretari.

I membri del Consiglio domiciliati fuori di Trieste devono, accettando la carica, nominare i propri sostituti fra i Soci domiciliati a Trieste, i quali ultimi avranno da assistere alle sedute del Consiglio, nel caso di non intervento de' propri mandanti. I membri del Consiglio d'amministrazione domiciliati nel Veneto costituiscono un Consiglio d'amministrazione ristretto, addetto alla Direzione Veneta, e perciò quelli domiciliati fuori di Venezia, dovranno nominare dei sostituti anche presso la Direzione Veneta fra i Soci domiciliati in Venezia.

A sostituti saranno eleggibili soltanto Azionisti non aventi ingerenza nell'amministrazione, rappresentanza o ministero d'altre Compagnie, che prestano Sicurtà in rami diversi da quelli delle Assicurazioni marittime e fluviali.

Anche i quattordici membri del Consiglio che non appartengono alla Direzione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 38. Il Consiglio si riunisce in adunanze generali in Trieste mediante convocazione di tutti indistintamente i membri che lo compongono, ed in adunanze ristrette in Venezia, mediante convocazione dei soli membri domiciliati nel Veneto.

La Direzione Centrale deve convocare il Consiglio in via ordinaria almeno quattro volte all'anno, e dietro domanda di sei membri dello stesso Consiglio, ad ogni momento.

La Direzione Veneta farà altrettanto per il Consiglio ristretto di Venezia dietro domanda di soli tre Consiglieri d'amministrazione.

Almeno due volte all'anno il Consiglio a Trieste, ed almeno due volte all'anno il Consiglio ristretto in Venezia, devono occuparsi di ciò che concerne e può giovare all'amministrazione dei beni stabili della Compagnia, dipendenti dalla Direzione locale e proporre, ove lo credano opportuno, la loro realizzazione. La convocazione del Consiglio d'amministrazione ha luogo o per lettera, contenente l'ordine del giorno, mandata a mezzo postale almeno 6 giorni prima, o in casi urgenti mediante telegramma mandato almeno 2 giorni prima della seduta.

39. Il Consiglio ha più specialmente l'incarico:

- a) di discutere ed approvare i regolamenti organici, e le modificazioni ai medesimi; d'approvare la proposta della Direzione sulla nomina od il licenziamento del Segretario generale, le approvazioni consimili relative al Segretario della Direzione veneta, essendo riservata alla Direzione centrale dietro proposta di quella di Venezia;
- b) di approvare i regolamenti e le modificazioni ai regolamenti sulle pensioni;
- c) di convocarsi mediante lettera firmata da sei membri del Consiglio, anche senza invito della Direzione, nel caso che essa lasciasse trascorrere otto giorni dalla domanda diretta come all'articolo 38 senza averlo diramato;
- d) di deliberare la convocazione d'un Congresso generale ed anche di convocarlo, se la Direzione, nel termine a lei assegnato dal Consiglio non vi si prestasse;
- e) di dar parere nei casi contemplati agli articoli 2, 11 e 25, sia per l'assunzione di nuovi rami d'assicurazioni, sia per l'aumento del capitale sociale, sia per lo scioglimento della Società prima che giunga l'epoca stabilita per la sua durata;
- f) di deliberare, sulla proposta della Direzione, la cessazione d'un ramo d'assicurazione già esercitato;
- g) di deliberare sul tempo e modo dei versamenti da farsi a senso dell'art. 10;
- h) di nominare in caso di bisogno chi supplisca i membri della Direzione fino alla convocazione del Congresso;



- i) di prendere cognizione nelle sedute del Consiglio di tutto ciò che si riferisce all'amministrazione in generale ed in specie dei beni stabili, ed alle disposizioni preparatorie per la loro realizzazione ove si creda utile;
- l) di deliberare sulle proposte della Direzione per l'acquisto o la vendita dei beni stabili, allorché il prezzo contrattuale ecceda la somma di fiorini 20,000; nei casi d'importo inferiore la facoltà di deliberare spettando alla Direzione medesima;
- m) di decidere su quelle proposte che un membro del Consiglio avesse fatto alla Direzione prima della convocazione del Consiglio medesimo, e che la Direzione dovrà riferire col suo parere;
- n) al Consiglio d'amministrazione incombe specialmente di dare il suo parere se le proposte da sottoporsi al Congresso sono di spettanza del medesimo a tenore dell'art. 25. Esso avrà del pari a dare il suo parere sulle aggiunte o modificazioni allo Statuto sociale, che la Direzione si propone di sottoporre al Congresso;
- o) di nominare fra i suoi membri che non facciano parte della Direzione, una commissione di censura composta di due membri domiciliati a Trieste e di uno domiciliato a Venezia coll'incarico di cui è parola all'art. 47;
- p) di discutere le conclusioni che dai Revisori e dalla detta commissione saranno presentate al Consiglio dietro l'esame intrapreso sui Bilanci, e di decidere sulle riforme che trovasse necessario di farvi, e poscia
- q) di formulare le proposte da sottoporre al Congresso generale, relative all'approvazione dei Bilanci e determinazioni dei sopradividendi.

Art. 40. Di regola le sessioni del Consiglio in Trieste sono legali coll'intervento di otto membri estranei alla Direzione e di tre membri di quest'ultima. Per le sessioni ristrette presso la Direzione in Venezia, (ove il Consiglio deve specialmente occuparsi di ciò che concerne e può giovare all'amministrazione e realizzazione dei beni stabili) basta l'intervento di tre membri estranei alla Direzione e di due membri della Direzione stessa.

Il Consiglio decide a maggioranza di voti dei membri presenti. — Per la Presidenza delle sedute del Consiglio vale la norma portata dall'articolo 24 per la Presidenza dei Congressi generali.

I protocolli del Consiglio d'Amministrazione vengono firmati da un membro della Direzione locale, e da due degli altri membri assistenti.

41. I membri del Consiglio d'Amministrazione che non hanno il loro domicilio nella città ove il medesimo si raccoglie, ricevono il rimborso delle spese di viaggio ed una diaria di fiorini Dieci V. A. Tutti poi i membri del Consiglio, che non appartengono alla Direzione, ricevono

per ogni giornata di assistenza alle deliberazioni del Consiglio stesso, una marca di presenza che viene pagata con fiorini Dieci V. A. all'epoca del pagamento del dividendo.

Capitolo VI.

Della formazione dei Bilanci e destinazioni dei loro risultati.

- Art. 42. I registri della Società devono incominciarsi a nuovo ogni primo Gennaio, ed essere tenuti in modo che da essi si possa con evidenza riconoscere, chiudendoli col 31 Dicembre, le risultanze avute nel corso dell'anno da ogni ramo d'affari in ogni singola Agenzia generale, e la conformazione dello stato attivo e passivo della Società al termine dell'anno, del quale dovrà presentarsi all'annuale Congresso generale un prospetto riassuntivo.
43. Il Bilancio dimostrante gli utili o la perdita risultanti dall'esercizio dell'anno trascorso deve esser compilato nel primo semestre dell'anno successivo, e sottoposto, non più tardi di un trimestre dopo la sua compilazione, al Consiglio d'amministrazione.

Il Bilancio si divide in due sezioni:

- a) La prima sezione, indicata colla lettera *A*, deve comprendere tutte le operazioni della Compagnia, eccettuate quelle del Ramo Vita, e quelle di credito fondiario, eseguite in conformità al trattato stipulato con la Banca Nazionale di Vienna. Questa sezione deve contenere fra gli attivi, gl'interessi od altri frutti ricavati dalla Compagnia dai suoi capitali, tolti gl'interessi spettanti ai premi e alle riserve del Ramo Vita, e quelli spettanti al fondo pensioni degli impiegati, e al patrimonio delle Tontine dalla Compagnia amministrate. Fra i passivi sono da comprendersi le riserve di premi per i rischi in corso al 31 Dicembre, e le riserve per danni annunciati e non liquidati, sempre eccettuandone tutto ciò che si riferisce al Ramo Vita. I medesimi importi di riserva di premi e di riserva per danni pendenti compariscono nell'attivo dell'anno seguente.
- b) La seconda sezione, indicata colla lettera *B*, deve contenere tutte le operazioni del Ramo Vita fatte dalla Compagnia. Nel passivo di questa sezione sono da comprendersi la riserva di premi per i rischi in corso al 31 Dicembre calcolata secondo i principi del calcolo delle probabilità, e la riserva per danni annunciati e non liquidati. I medesimi importi di riserva di premi e di riserva per danni pendenti compariscono nell'attivo dell'anno seguente.
- Per il dividendo da ripartirsi fra gli Azionisti, per la dotazione dei fondi di riserva di utili capitalizzati e per l'emolumento spettante alla Direzione valgono le norme seguenti:



In conformità al deliberato del 29 Dicembre 1856 viene di regola posto a carico del Bilancio *A*, quale dividendo ordinario destinato agli Azionisti un importo di f. 29.40 per ogni Azione. L'utile dopo ciò rimanente viene anzitutto dedicato a coprire o a diminuire una eventuale perdita del Bilancio *B*, e il resto viene diviso nella proporzione del 10% a favore della riserva d'utili del Bilancio *A*, del 12% alla Direzione quale suo emolumento e del 78% fra gli Azionisti a titolo di sopradividendo. La prelevazione del 10% a favore della riserva d'utili non ha luogo però che sino al punto in cui questa ha raggiunto l'importo di un milione di fiorini, e cessa d'allora in poi, salvo a riprendere, nel caso che per avvenute prelevazioni la riserva scendesse al disotto di questo importo. Cessando la prelevazione a favore della riserva d'utili, la quota del sopradividendo per gli Azionisti viene portata all'88%.

Se per sè stesso, o per effetto della disposizione del 29 Dicembre 1856, il Bilancio *A* presentasse una perdita, questa deve venir coperta in primo luogo con l'utile del Bilancio *B*, e, ove questo non bastasse all'uopo oppure presentasse una perdita, in secondo luogo con la riserva d'utili del Bilancio *A* stesso. Non bastando neppure questa, il dividendo ordinario dovrà esser ridotto di tanto che la riserva d'utili basti a supplirvi, non potendo in nessun caso venir ripartiti dividendi con fondi appartenenti al capitale di fondazione, o alla riserva d'utili del Bilancio *B*.

Una eventuale perdita del Bilancio *B* viene coperta in primo luogo con l'utile del Bilancio *A*, come sopra è disposto, in secondo luogo con la riserva d'utili del Bilancio *B* stesso.

L'utile presentato dal Bilancio *B*, dopo aver coperto, come sopra è disposto, la perdita eventuale del Bilancio *A*, viene diviso nella proporzione del 10% a favore della relativa riserva d'utile, del 12% alla Direzione quale suo emolumento e del 78% fra gli Azionisti a titolo di sopradividendo.

Nel caso di prelevazione dalla riserva di utili del Bilancio *B*, essa dovrà negli anni successivi venir reintegrata al primitivo importo, devolvendo a suo favore in luogo del 10% suaccennato, il 15%, e ciò sino a tanto che questo primitivo importo sarà raggiunto, riducendo per questo tempo la quota degli Azionisti al 73%.

Le competenze direttoriali stabilite dal presente articolo sono garantite con un minimo di f. 2800 per ognuno dei Direttori e per il Segretario Generale, a di f. 2000 per ogni Vice-Direttore.

Le marche di presenza pei revisori, di che all'art. 48, sono sostituite con un compenso di f. 300 annui per cadauno.

Per l'impiego fruttifero delle riserve d'utili dei Bilanci *A* e *B* valgono le disposizioni dell'art. 17.

Art. 44. I bilanci per le operazioni di credito fondiario fatte dalla Compagnia in conformità al trattato stipulato con la Banca Nazionale di Vienna, vengono compilati ad intervalli, subordinati alla realizzazione degli affari in corso. Lo stato di questa categoria di affari al 31 Dicembre deve però comprendersi nell'inventario degli Attivi e Passivi.

45. Le riserve derivanti dalle sicurtà sulla vita dell'uomo, devono considerarsi nella loro totalità affette di preferenza alle categorie stesse, da cui derivano.

46. I bilanci devono venir sottoposti al Consiglio di amministrazione ed ai revisori almeno 15 giorni prima del Congresso. Insieme ai bilanci deve venir presentato l'inventario degli Attivi e Passivi.

47. Il rapporto e le conclusioni dei revisori vengono da essi trasmessi alla commissione di censura, la quale li comunicherà, mediante la Direzione, al Consiglio d'Amministrazione, colle variazioni ed aggiunte che eventualmente credesse di introdurre, affinché, intesi gli schiarimenti che fossero somministrati dalla Direzione, passi a discuterle, e deliberi poscia le definitive proposte da sottoporsi al Congresso generale per l'approvazione dei Bilanci e per la fissazione del sopradividendo. I Bilanci coi Rapporti dei Revisori e Censori e le proposte del Consiglio d'Amministrazione, saranno ostensibili agli Azionisti nell'ufficio della Direzione, almeno tre giorni prima del Congresso, e comunicati ai medesimi il giorno a quello successivo in uno colle deliberazioni adottate dal Congresso stesso, mediante circolare a stampa, e poscia inseriti nelle Gazzette menzionate all'articolo 21.

Anche il prospetto riassuntivo, di cui all'art. 42, dovrà essere ostensibile come sopra.

Risultando da un esercizio, che oltre i fondi di riserva la Società abbia perduto anche una quinta parte del capitale di fondazione, si dovrà immediatamente passare allo stralcio.

48. Per le spese di viaggio, per le diarie e per le marche di presenza, sono applicabili ai Revisori ed ai Commissarij di Censura le disposizioni dell'articolo 41.

Capitolo VII.

Disposizioni generali.

Art. 49. In ogni caso, in ogni tempo, e per qualunque eventualità, la metà dei capitali della Società s'intende affetta in preferenza con vincolo speciale a favore del Ramo delle sicurtà sulla vita dell'uomo, l'altra metà lo sarà appena dopo coperti i rischi di tutti gli altri rami.

50. In caso di scioglimento della Società, la sostanza sarà ripartita fra gli Azionisti in proporzione delle loro Azioni. Tale ripartizione potrà effettuarsi soltanto allora, che tutti gli obblighi della Società verso i suoi contraenti sieno stati



pienamente coperti, e trascorso almeno un anno dal giorno della terza inserzione dell'annuncio dello stralcio nei pubblici fogli a ciò destinati.

Art. 51. Le controversie che sorgessero per rapporti sociali tra la Società ed i singoli Soci, verranno decise col mezzo di tre giudici arbitri, i quali pronunzieranno collegialmente. La parte che intende promuover lite, notifica all'altra la sua domanda e l'arbitro da lei nominato.

Se l'altra parte non nomina il suo arbitro e non lo notifica alla prima entro giorni 14, questa può ricorrere alla Camera di commercio competente, perchè nomini l'arbitro per conto della parte negligente. I due arbitri nominano il terzo. Eguale ricorso verrà fatto per la nomina del terzo giudice, nel caso che i due eletti non andassero d'accordo per questa elezione.

Il giudizio ha luogo senza nessuna forma di procedura, nei modi che gli arbitri troveranno di prescrivere.

Contro il giudizio arbitrale è rinunciato ad ogni reclamo od appello.

Art. 52. La sorveglianza riservata all'Amministrazione dello Stato viene esercitata mediante il Commissario Governativo, il quale è autorizzato a prendere cognizione della gestione della Compagnia, ed assistere alle radunanze della Direzione, del Consiglio d'Amministrazione e degli Azionisti, ed a rimostrare contro quelle deliberazioni che ritenesse contrarie agli Statuti ed alle Leggi ed Ordinanze generali.

In caso di tale rimostranza, la esecuzione del relativo deliberato rimane sospesa sino alla decisione della competente autorità.

Per l'aggravio d'affari da ciò risultante verrà contribuito dalla Compagnia all'Erario dello Stato quell'importo, che dall'Amministrazione dello Stato verrà a tal uopo fissato.





